

# Diocesi della Spezia-Sarzana-Brugnato

## STATUTO COMUNE DEI CONSIGLI PASTORALI VICARIALI

### I) NATURA

1) Con Decreto vescovile in data 08-11-2021 (Prot. N. 779-21) è stabilito che in ogni Vicariato Foraneo della diocesi sia costituito, a cura del Vicario Foraneo, il Consiglio Pastorale Vicariale (vedi anche il Titolo IV del presente *Statuto*). In esso i fedeli di ogni stato canonico, sotto la presidenza del Vicario Foraneo, collaborano per studiare e promuovere l'attività pastorale comune nell'ambito del Vicariato, in uno stile sinodale di cammino. Non sono di pertinenza del CPV le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti.

2) Il CPV è di natura consultiva e, pertanto, gode solamente di voto consultivo.

3) Il CPV è regolato dal presente Statuto stabilito dal Vescovo (cf. il sopracitato *Decreto vescovile*).

### II) FINALITÀ

Al CPV, sotto la presidenza del Vicario Foraneo, spetta:

- a) recepire le indicazioni pastorali del Vescovo diocesano e offrire suggerimenti concreti per la loro attuazione nel Vicariato Foraneo;
- b) studiare e valutare quanto si riferisce alle attività pastorali comuni a tutto il Vicariato Foraneo;
- c) armonizzare e favorire sempre più una pastorale “di comunione e in comunione” fra le varie realtà che il Vicariato Foraneo riunisce in sé, suggerendo anche relative soluzioni operative;
- d) offrire al Vescovo diocesano contributi pastorali per una approfondita lettura della situazione presente nel Vicariato;
- e) rispondere a eventuali richieste del Vescovo diocesano in merito allo studio e all'approfondimento di specifici temi o ambiti pastorali.

### III) COMPOSIZIONE

#### A) *Presidente*

Il Presidente del CPV è il Vicario Foraneo pro-tempore, canonicamente nominato.

#### B) *Assemblea*

Il CPV è composto da fedeli che siano in piena comunione con la Chiesa cattolica, sia chierici, sia membri di Istituti di Vita Consacrata, sia soprattutto laici, che si distinguano per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cf. can. 512 *C.I.C.*), designati a tenore del Titolo IV del presente Statuto.

### **C) Segretario**

Il Segretario viene scelto liberamente dal Vicario Foraneo tra i membri del CPV e resta in carica fino allo scadere del mandato del CPV. Egli, “durante munere”, è membro di diritto del CPD (vedi Titolo IV, 2 A, n.8, dello *Statuto del CPD* e il Titolo VIII, n. 3, del presente *Statuto*).

Egli ha il compito di:

- a) tenere l'elenco aggiornato dei membri che compongono il CPV, provvedendo agli adempimenti necessari per le loro eventuali sostituzioni in corso di mandato (vedi Titolo V, n. 4, del presente *Statuto*);
- b) annotare le presenze/assenze dei membri alle singole riunioni del CPV;
- c) provvedere alle convocazioni del CPV, con il relativo Ordine del Giorno, nelle modalità e nei termini stabiliti (vedi Titolo VI, nn. 1 e 4, del presente *Statuto*);
- d) raccogliere eventuali segnalazioni da parte di membri del CPV, in merito a temi di particolare attenzione, e comunicarle al Vicario Foraneo per la necessaria valutazione (vedi Titolo VII, n. 2, del presente *Statuto*);
- e) inoltrare al Vicario Foraneo la richiesta, scritta e motivata, per un'eventuale convocazione straordinaria del CPV da parte dei due terzi dei suoi membri (vedi Titolo VI, n. 3, del presente *Statuto*);
- f) curare lo svolgimento di eventuali votazioni, seguendo le indicazioni del Vicario Foraneo (vedi Titolo VII, n. 4, del presente *Statuto*);
- g) redigere i verbali delle singole riunioni del CPV, e concorrere alla redazione delle eventuali mozioni proposte.
- h) svolgere anche altri eventuali incarichi, inerenti a questo suo servizio, a lui affidati dal Vicario Foraneo.

## **IV) COSTITUZIONE E NOMINA DEI MEMBRI**

1) Spetta al Vicario Foraneo costituire il CPV, individuare i membri di diritto, confermare con nomina i membri proposti e nominare quelli da lui cooptati, nell'ordine e nelle modalità stabilite dal presente Statuto, così come segue:

### **A) Membri di diritto (durante munere):**

1. Sono membri del CPV i parroci delle parrocchie che il Vicariato Foraneo riunisce in sé, o i sacerdoti a loro equiparati a norma del Diritto Canonico;
2. gli altri presbiteri e i diaconi permanenti che svolgono servizio nella Vicaria con mandato canonico del Vescovo, salvo sue diverse disposizioni.

### **B) Membri proposti**, che dovranno però essere confermati con nomina dal Vicario Foraneo:

1. Per ogni parrocchia della Vicaria vengono proposti da uno a tre laici, tenuto conto della disponibilità delle persone e della grandezza delle realtà parrocchiali. In ogni caso si abbia cura di non eccedere nel numero, al fine di non rendere difficoltosi i lavori del CPV. Nel caso di più parrocchie piccole affidate ad un unico presbitero potranno essere proposti anche solo alcuni membri come “rappresentanti l'insieme delle parrocchie”.
2. Gli Istituti di Vita Consacrata (maschili e femminili) presenti nella Vicaria, di comune accordo, possono proporre due loro membri.

### **C) Membri cooptati e nominati dal Vicario Foraneo:**

1. Il Vicario Foraneo, sentiti i parroci delle parrocchie della Vicaria, potrà cooptare a far parte del CPV anche altri fedeli che rispondano a quanto richiesto al Titolo III, B, del presente Statuto.
2. Il numero dei membri del CPV cooptati dal Vicario Foraneo non potrà però essere superiore a un quarto del totale della somma dei membri di diritto e di quelli proposti (vedi lettera A e B del presente Titolo).

2) Copia dell'atto di costituzione del CPV, con i relativi membri che lo compongono, dev'essere depositata presso la Cancelleria della Curia vescovile.

## **V) DURATA IN CARICA, DESIGNAZIONE E SOSTITUZIONE DEI SINGOLI MEMBRI**

- 1) Il CPV dura in carica un quinquennio. Tuttavia, al termine del quinquennio il CPV potrà essere ancora validamente convocato fino alla costituzione del nuovo CPV.
- 2) All'eventuale cambio di Vicario Foraneo il CPV rimane in carica fino al termine del quinquennio in corso, salvo diversa disposizione del Vescovo diocesano.
- 3) Nel caso in cui la Sede Episcopale della Diocesi divenga vacante, il CPV non cessa. Tuttavia il nuovo Vescovo diocesano potrà liberamente decretare la cessazione del CPV e stabilire che ne sia costituito uno nuovo.
- 4) Inoltre, i singoli membri del CPV decadono dall'incarico e, pertanto, devono essere sostituiti fino al termine del quinquennio in corso, seguendo quanto disposto al Titolo IV, del presente Statuto:
  - a) terminando il mandato dell'ufficio in virtù del quale, a tenore del presente Statuto, sono membri d'ufficio del CPV (vedi Titolo IV, 1 A, nn. 1 e 2, del presente *Statuto*);
  - b) per rinuncia scritta da parte dell'interessato, inviata al segretario del CPV, ma solo dopo l'avvenuta accettazione formale da parte del Vicario Foraneo;
  - c) venendo meno i requisiti essenziali a ricoprire tale incarico (vedi Titolo III, B, del presente *Statuto*);
  - d) *ipso facto*, per quattro assenze consecutive non comunicate né motivate al Segretario. Nel caso di più di sei assenze, anche se motivate, comunicate al Segretario e non consecutive, il Vicario Foraneo, sentiti i parroci delle parrocchie che il Vicariato riunisce in sé, a suo prudente giudizio potrà dichiarare tale membro decaduto dal CPV.
- 5) Il CPV può anche essere sciolto dal Vescovo diocesano, direttamente o su proposta del Vicario Foraneo, quando non compia le funzioni ad esso assegnate o, al suo interno, si siano sviluppate tensioni che ne compromettano il sereno funzionamento.

## **VI) PRESIDENZA E CONVOCAZIONE**

- 1) Spetta al Vicario Foraneo, secondo le necessità dell'apostolato, convocare, presiedere il CPV e, sentiti i parroci delle Parrocchie della Vicaria, stabilire il relativo Ordine del Giorno.
- 2) Il CPV sarà convocato in sessione ordinaria almeno due volte l'anno.
- 3) Il CPV potrà inoltre essere convocato in sessione straordinaria su iniziativa personale del Vicario Foraneo o su richiesta, scritta e motivata, di almeno due terzi dei suoi membri.
- 4) La convocazione, con il relativo Ordine del Giorno, di norma dovrà essere fatta dal Segretario almeno 10 giorni prima della riunione del CPV, nelle modalità di comunicazione previamente concordate.
- 5) Perché la seduta del CPV sia valida è necessaria la presenza di più della metà dei membri che lo compongono. Tuttavia, a suo prudente giudizio, il Vicario Foraneo in accordo con i parroci presenti, in casi particolari potrà dichiarare valida anche la singola convocazione che non raggiunga le presenze sopra richieste. Di questa decisione dovrà essere riportata notizia nel Verbale della riunione del CPV.

## **VII) OPERATIVITÀ**

- 1) Il lavoro del CPV è di natura consultiva, e deve essere sempre contraddistinto da un delicato rispetto sia della figura dei pastori che del coinvolgimento dei fedeli, senza pretese direttive o di coordinamento estranee alla sua natura. Il Vicario Foraneo deve tenere nella dovuta considerazione il parere dei membri del CPV, in quanto responsabile collaborazione della comunità ecclesiale presente nella Vicaria.

2) Il Vicario Foraneo propone le questioni da esaminare, in merito a temi cui dare particolare attenzione. Queste gli potranno essere affidate direttamente dal Vescovo diocesano o venire individuate personalmente dallo stesso Vicario Foraneo, in accordo con i confratelli del clero vicariale, oppure essere suggerite dagli altri membri del CPV.

3) Gli interventi nel corso delle riunioni del CPV si terranno, di norma, seguendo le dinamiche riportate in appendice al presente Statuto.

4) Il Vicario Foraneo potrà chiedere al CPV di esprimere con il voto il proprio parere su argomenti ben circostanziati o singole mozioni. In via ordinaria il voto verrà dato per alzata di mano. In alcuni casi potrà essere richiesto lo scrutinio segreto, sia personalmente da parte del Vicario Foraneo, sia su richiesta di più della metà dei membri del CPV presenti alla riunione.

## VIII) COLLEGAMENTI, CONTRIBUTI, COMMISSIONI

1) Affinché l'operato del CPV risulti più efficace, sarà opportuno tenere i collegamenti con gli appositi uffici della Curia vescovile.

2) Potranno essere convocate, alle singole riunioni del CPV, persone competenti in materie particolari. Esse non avranno però diritto di voto.

3) Al fine di mantenere un collegamento interattivo con il CPD, il Segretario del CPV, "durante munere", insieme ad un laico proposto dal CPV tra i propri membri (possibilmente di sesso diverso), a tenore del Titolo IV, 2 A, n. 8, e B, n. 1, dello *Statuto del CPD* sono anche membri di detto Consiglio.

4) Se necessario, il Vicario Foraneo, sentito il parere dei membri del CPV, potrà costituire apposite Commissioni Vicariali atte ad affrontare singoli campi di lavoro o tematiche specifiche, anche con l'ausilio di persone esterne, competenti in materia.

## IX) NORME FINALI

1) I singoli membri prendono parte al CPV a titolo gratuito.

2) Le spese per il funzionamento del CPV sono a carico del Vicariato Foraneo.

3) Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicheranno le norme del Diritto Canonico. In caso di dubbio sarà il Vescovo a dirimere la questione.

---

Sigle utilizzate:

**CIC**, *Codice di Diritto Canonico*; **CPD**, *Consiglio Pastorale Diocesano*; **CPV**, *Consiglio Pastorale Vicariale*; **USMI**, *Unione Superiore Maggiori d'Italia*; **CISM**, *Conferenza Italiana Superiori Maggiori*.

---

***Il presente "Statuto comune dei Consigli Pastorali Vicariali" è stato approvato con Decreto vescovile in data 08-11-2021 (Prot. N.779-21) ed è ad esso allegato.***